

**CONTRIBUTO PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ESISTENTE**

BANDO 2025

**Articolo 1
Oggetto e finalità**

1. Il presente bando definisce la disciplina per l'attuazione dell'articolo 16 della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 - 2026).
2. Il contributo è finalizzato a favorire il recupero e/o la riqualificazione energetica di unità immobiliari destinate o da destinare a prima casa di abitazione nonché di ulteriori unità immobiliari destinate o da destinare ad uso abitativo come individuate nel presente bando, ivi comprese le relative pertinenze.

**Articolo 2
Definizioni**

1. Ai fini del presente bando si intende:
 - a) per “prima casa di abitazione”, l'unità immobiliare ad uso abitativo destinata ad abitazione principale nella quale il/i richiedente/i dimora/no abitualmente e stabilisce/ono la residenza anagrafica, ivi comprese le pertinenze;
 - b) per “pertinenze” i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini/deposito), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte);
 - c) per “parti comuni” gli elementi dell'immobile a servizio di almeno 2 unità abitative, anche se appartenenti allo stesso proprietario, quali ad esempio la copertura, le facciate e l'isolamento dell'immobile, il lastrico solare, il vano scala, le porte/bussole di ingresso, l'ascensore, il locale caldaia.

Articolo 3

Interventi ammessi a contributo

1. Sono ammessi a contributo gli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica individuati all'allegato A del presente bando le cui spese sono state fatturate e sostenute a partire dal 6 agosto 2024. Non sono in ogni caso ammessi a contributo gli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni.
2. Possono accedere ad agevolazione anche le persone fisiche che hanno già beneficiato di analogo contributo, sia ad abbattimento degli interessi sul mutuo/prestito che ad abbattimento delle spese sostenute, qualora intendano realizzare ulteriori interventi anche della stessa tipologia e sulla stessa unità immobiliare purché relativi a un diverso titolo abilitativo.

Articolo 4

Tipologie di unità immobiliari

1. Gli interventi di cui all'allegato A possono essere realizzati:
 - a) su unità immobiliari ad uso abitativo rientranti in una delle seguenti categorie catastali:
 - A/2 – abitazioni di tipo civile
 - A/3 – abitazioni di tipo economico
 - A/4 – abitazioni di tipo popolare
 - A/5 – abitazioni di tipo ultrapopolare
 - A/6 - abitazioni rurali
 - A/7 – villino
 - b) su unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 e C/6, purché gli interventi siano finalizzati alla trasformazione delle medesime in unità immobiliari ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali di cui alla lettera a);
 - c) su unità immobiliari classificate nelle categorie catastali F/2 (unità collabenti) e F/4 (unità in corso di definizione), purché gli interventi siano finalizzati alla trasformazione delle medesime in unità immobiliari ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali di cui alla lettera a);
 - d) su unità immobiliari classificate nella categoria catastale F/3 (unità in corso di costruzione), purché siano accatastate in tale categoria da almeno 5 anni e gli interventi siano finalizzati alla trasformazione delle medesime in unità immobiliari ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali di cui alla lettera a);
 - e) su unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate o da destinare a pertinenza delle unità immobiliari di cui alla lettera a), nonché delle unità immobiliari trasformate di cui alle lettere b), c) e d), qualora gli interventi siano effettuati contestualmente.

2. Non sono in ogni caso ammesse a contributo le unità immobiliari destinate o da destinare ad attività ricettiva ai sensi della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica), ivi compresi gli alloggi per uso turistico.

Articolo 5

Requisiti soggettivi dei richiedenti

1. Possono accedere al contributo le persone fisiche che al momento della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sono proprietarie, comproprietarie, nude proprietarie o titolari di un diritto di usufrutto o di abitazione, anche per quote, dell'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, situata nel territorio della provincia di Trento, destinataria degli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica (di seguito "titolare del diritto"). Fermi restando i predetti requisiti, nel caso in cui l'iscrizione del diritto di proprietà, comproprietà, nuda proprietà, usufrutto o abitazione, anche per quote, sia in corso, nella domanda vanno indicati la data e il numero di G.N. attribuito in sede di presentazione dell'istanza di intavolazione. La domanda può essere presentata dal titolare del diritto congiuntamente a uno o più dei seguenti soggetti, anche se privi dei requisiti sopra individuati:
 - coniuge;
 - unito civilmente;
 - convivente di fatto come definiti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76;
 - familiare (parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
 - b) risiedono nella provincia di Trento.
2. La domanda presentata dalle persone fisiche prive dei requisiti previsti dal comma 1 è inammissibile.

Articolo 6

Determinazione della spesa ammessa

1. Sono ammesse a contributo le spese fatturate e/o preventivate, per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato A del presente bando, comprese le spese per l'acquisto di materiali, le spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, la contabilità e il collaudo, inclusi gli oneri fiscali. Le spese indicate in domanda per ciascuna unità immobiliare sono rideterminate d'ufficio qualora relative ad interventi non ammessi.
2. La spesa minima da sostenere per accedere al contributo è pari ad euro 20.000,00, anche quale somma delle spese riferite a tutte le unità immobiliari indicate in domanda.
3. La spesa massima ammessa per ogni unità immobiliare è pari ad euro 200.000,00; in tale importo è compresa la spesa riferita alla/e relativa/e pertinenza/e come individuata/e ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e).

Nel caso in cui siano presentate più domande per la stessa unità immobiliare, sono ammesse a contributo le spese indicate dai richiedenti, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino al raggiungimento della predetta spesa massima ammessa.

4. La spesa massima ammessa per ogni domanda è pari ad euro 500.000,00.

Articolo 7

Presentazione della domanda: termini, modalità e documentazione da allegare

1. La domanda di contributo, in regola con l'imposta di bollo, deve essere compilata e trasmessa dall' 8 aprile 2025 al 17 ottobre 2025 mediante utilizzo dell'applicazione web resa disponibile all'indirizzo <https://www.provincia.tn.it/Servizi/Contributo-recupero-e-riqualificazione-energetica-Bando-2025> L'accesso all'applicazione web deve avvenire mediante identificazione con SPID, CIE, CPS/CNS. La domanda presentata prima od oltre i termini previsti è irricevibile.
2. In caso di domanda congiunta la stessa deve essere compilata e presentata da uno dei richiedenti; in tal caso, l'/gli altro/i richiedente/i rilascia/no apposita delega per la formazione e per la presentazione della domanda allegando la fotocopia del documento di identità, se la delega non è sottoscritta con firma digitale, e l'informativa privacy datata e sottoscritta per presa visione. La domanda è inammissibile qualora sia presentata da un richiedente non delegato. La delega deve essere allegata alla domanda.
3. Nella domanda non vanno indicate le spese per le quali il richiedente ha esercitato o intende esercitare l'opzione di cessione del credito d'imposta o lo sconto sul corrispettivo dovuto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi della normativa statale vigente.
4. Alla domanda di contributo devono essere allegati:
 - copia di ciascun preventivo per le spese non fatturate alla data di presentazione della domanda (comprese quelle per l'acquisto di materiali inclusi gli oneri fiscali), rilasciati a nome del richiedente o, in caso di domanda congiunta, a nome di almeno uno dei richiedenti, nei quali possono essere indicati, oltre all'importo della spesa, i relativi oneri fiscali e previdenziali. Il preventivo va redatto su carta intestata del fornitore o della ditta esecutrice e/o riportare il relativo timbro. È consentita anche la presentazione di un computo metrico estimativo, oneri fiscali e previdenziali inclusi, in sostituzione o ad integrazione dei preventivi, purché riconducibile alla/e unità immobiliare/i oggetto di domanda e/o al richiedente o, in caso di domanda congiunta, ad almeno uno dei richiedenti. Il computo metrico estimativo va redatto su carta intestata e/o riportare il timbro del tecnico abilitato o della ditta esecutrice.Se il/i preventivo/i o il computo metrico estimativo riportano spese già fatturate, dell'importo delle stesse va data evidenza nel medesimo

preventivo e/o computo, sottraendolo dalla spesa totale preventivata.

Nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra la spesa totale dei preventivi e/o del computo metrico estimativo, e quella ammessa, viene preso in considerazione per il calcolo del contributo l'importo minore. I preventivi e il computo metrico estimativo non vincolano il/i richiedente/i rispetto alla successiva individuazione del fornitore o della ditta esecutrice, alla corrispondenza tra la spesa ammessa e quella sostenuta nonché alla tipologia degli interventi previsti purchè rientranti nell'elenco di cui all'allegato A;

- copia delle fatture, emesse anche a titolo di acconto, per le spese già fatturate nel periodo compreso tra il 6 agosto 2024 e la data di presentazione della domanda; in caso di domanda congiunta le fatture devono essere intestate ad almeno uno dei richiedenti. Nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra la spesa totale delle fatture e quella ammessa, viene preso in considerazione per il calcolo del contributo l'importo minore;
 - una descrizione sintetica dei lavori effettuati e/o previsti per ogni unità immobiliare inserita in domanda.
5. Non è consentita la presentazione di più domande, singole o congiunte, per interventi realizzati nella stessa unità immobiliare da parte dello/degli stesso/i richiedente/i.
 6. Nel caso in cui la domanda o la documentazione debba/no essere regolarizzata/e e/o integrata/e si procede ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa (legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23). La regolarizzazione e/o integrazione deve essere presentata secondo la modalità di cui al comma 1, e sottoscritta dal richiedente o, in caso di domanda congiunta, da tutti i richiedenti, allegando fotocopia dei documenti di identità, se riferita a quanto dichiarato in domanda ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000. Nel caso in cui la mancata regolarizzazione non consenta il calcolo del contributo la domanda non è accoglibile.
 7. Nel caso di decesso o di ritiro della domanda prima della concessione del contributo, anche di uno solo dei richiedenti in caso di domanda congiunta, si procede alla non concessione dello stesso.
 8. Il modulo di domanda è approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa.

Articolo 8

Concessione del contributo

1. Il contributo è concesso con determinazione del dirigente della struttura competente in materia di politiche della casa da adottarsi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, secondo l'ordine cronologico e fino all'esaurimento delle risorse disponibili. In caso di domanda congiunta la concessione è fatta indistintamente in favore di tutti i richiedenti e il

- contributo è concesso in parti uguali.
2. Le domande non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie sono oggetto di provvedimento di non concessione ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa.

Articolo 9

Misura del contributo

1. Il contributo è determinato nella misura pari alla somma degli interessi riferiti ad un mutuo/prestito a tasso fisso, con piano di ammortamento italiano (quota capitale costante) a rata annuale, di durata decennale, calcolati:
 - a) applicando un tasso previsionale pari al 3,75%;
 - b) su un importo di mutuo massimo, arrotondato per difetto al primo decimale, pari ad una percentuale dell'80% della spesa ammessa per le unità immobiliari destinate o da destinare a prima casa di abitazione; per le altre unità immobiliari la percentuale è pari al 60%.
2. Il contributo totale, calcolato con le modalità stabilite dal comma 1, con arrotondamento per difetto al primo decimale, è concesso in dieci rate annuali di pari importo ed è eventualmente rideterminato secondo quanto stabilito all'articolo 12.
3. In caso di domanda congiunta in cui anche per uno solo dei richiedenti l'unità immobiliare oggetto di contributo non è destinata o da destinare a prima casa di abitazione, l'importo di mutuo massimo di cui al precedente comma 1, lettera b), è calcolato applicando la percentuale del 60% della spesa ammessa.

Articolo 10

Rendicontazione delle spese sostenute

1. Al momento della presentazione della rendicontazione i beneficiari del contributo devono:
 - a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1;
 - b) aver sostenuto una spesa complessiva per gli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica di cui all'allegato A del bando per un importo minimo di 20.000,00 euro, inclusi gli oneri fiscali e previdenziali;
 - c) aver stipulato, per la copertura anche parziale della spesa di cui alla lettera b), un contratto di mutuo/prestito con una delle banche convenzionate, per un importo minimo di 12.000,00 euro;
 - d) aver accatastato le unità immobiliari previste dall'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d) in unità immobiliari ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
 - e) avere la residenza anagrafica nell'unità immobiliare se destinata a prima casa di abitazione.
2. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere compilata e trasmessa con le modalità previste dall'articolo 7, comma 1, entro ventiquattro mesi

decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 16. Il modulo di rendicontazione è approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa.

3. La rendicontazione delle spese deve indicare:

- a) le spese fatturate e sostenute, a far data dal 6 agosto 2024, per gli interventi effettivamente realizzati. Le spese devono essere rendicontate imputandole alle singole unità immobiliari (p.ed, p.m. e subalterni) indicate nella domanda di contributo; non si tiene conto delle spese rendicontate oltre il limite della spesa ammessa per ciascuna delle unità immobiliari. Nella rendicontazione va indicata l'eventuale variazione dell'unità immobiliare (con indicazione del nuovo subalterno) conseguente alla realizzazione degli interventi oggetto di contributo nonché la variazione di categoria catastale da C/* e F/* ad A/*. Non vanno indicate le spese per le quali il beneficiario ha esercitato o intende esercitare l'opzione di cessione del credito d'imposta o lo sconto sul corrispettivo dovuto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi della normativa statale vigente;
- b) l'assenza di cumulo con altri eventuali contributi ai sensi dell'articolo 18.

4. Alla rendicontazione devono essere allegati:

- a) copia semplice del contratto di mutuo/prestito stipulato con una banca convenzionata con il relativo piano di ammortamento. Per la stipulazione del contratto è necessario presentare alla banca la comunicazione di concessione del contributo rilasciata dalla Provincia o copia semplice del relativo provvedimento;
- b) una descrizione sintetica dei lavori effettuati con indicazione degli estremi dell'eventuale titolo abilitativo depositato in comune.

Articolo 11 Caratteristiche del mutuo/prestito

- 1. Il contratto di mutuo/prestito, pena la decadenza dalla concessione del contributo, deve essere esclusivamente intestato al/i beneficiario/i, datato e sottoscritto da ambedue le parti contraenti, e avere le seguenti caratteristiche:
 - a) durata compresa tra 10 e 20 anni;
 - b) piano di ammortamento italiano (quota di capitale costante);
 - c) tasso fisso per le prime dieci annualità del piano di ammortamento, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, ad esclusione delle eventuali spese di perizia, determinato aggiungendo uno spread di 1 punto percentuale al parametro IRS 10Y identificato come dato puntuale rilevato per il giorno 20 (o primo giorno lavorativo successivo) del mese precedente a quello di stipula del contratto di mutuo, arrotondato allo 0,10% superiore;
 - d) indicazione dell'esclusione dal contributo degli oneri di

preammortamento nonché della destinazione del mutuo/prestito alla copertura anche parziale delle spese relative agli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica oggetto di contributo.

2. È consentita la rinegoziazione del tasso di interesse o la surrogazione del mutuo/prestito presso una banca convenzionata fermo restando che, a seguito delle predette operazioni, se l'onere effettivo degli interessi a carico del mutuatario o destinatario del prestito risulta inferiore al contributo concesso, lo stesso viene rideterminato d'ufficio. Il mutuo/prestito rinegoziato o surrogato deve avere le caratteristiche previste dal comma 1, lettere b) e d) e un numero di rate pari a quelle residue al momento della rinegoziazione o surrogazione e deve mantenere la stessa tipologia del tasso di stipula (tasso fisso).
3. È possibile richiedere alla banca mutuante, per un periodo complessivo massimo di 24 mesi, la sospensione delle rate del mutuo/prestito, da intendersi riferita all'intera rata composta da quota capitale e quota interessi, con traslazione del piano di ammortamento per il periodo corrispondente. La sospensione della rata non comporta l'interruzione dell'erogazione del contributo, fermo restando il recupero della/e annualità erogata/e nel caso di successiva estinzione anticipata del mutuo.
4. Nel caso in cui il/i beneficiario/i sia/siano già titolare/i di un mutuo ipotecario, il mutuo/prestito previsto da questo articolo può essere stipulato quale mutuo integrativo con autonomo piano di ammortamento.

Articolo 12

Rideterminazione del contributo

1. Il contributo concesso è rideterminato con determinazione del dirigente della struttura competente in materia di politiche della casa da adottarsi entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione nei casi previsti dai commi 2 e 3.
2. Il contributo è rideterminato nei seguenti casi:
 - a) le spese rendicontate per le singole unità immobiliari risultano inferiori rispetto a quelle oggetto di concessione;
 - b) le spese rendicontate sono state, in parte, sostenute per forniture o lavori su unità immobiliari diverse da quelle indicate nella domanda, salvo i casi di trasformazione delle unità immobiliari previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d);
 - c) le spese rendicontate sono state oggetto di cessione del credito d'imposta o di sconto sul corrispettivo dovuto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi della normativa statale vigente;
 - d) non è stato rispettato quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera e); in tal caso il contributo è rideterminato ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

3. Il contributo è inoltre rideterminato qualora risulti superiore all'onere effettivo degli interessi a carico del mutuatario per i primi dieci anni, come, ad esempio, nei seguenti casi:
 - a) l'importo del mutuo/prestito stipulato dal/i beneficiario/i è inferiore a quello indicato nel provvedimento di concessione del contributo;
 - b) il tasso di stipula del mutuo/prestito è inferiore al tasso previsionale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
4. La rideterminazione del contributo non può in ogni caso essere in aumento rispetto al contributo concesso.

Articolo 13

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato in dieci rate annuali di pari importo.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l'erogazione del contributo è effettuata con scadenza al 31 ottobre di ogni anno con decorrenza da quello in cui è stata presentata la rendicontazione. Per le rendicontazioni presentate dal 1 luglio al 31 dicembre di ogni anno l'erogazione della prima rata è effettuata entro 30 giorni dall'avvenuta esecutività del provvedimento di cui all'articolo 12 o, se non si procede a rideterminazione, entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Per le rate seguenti vengono mantenute le scadenze al 31 ottobre.

Articolo 14

Variazione dei beneficiari del contributo prima della rendicontazione

1. Nel caso di decesso o di rinuncia al contributo da parte del/i beneficiario/i prima della presentazione della rendicontazione, l'altro/gli altri beneficiario/i, può/possono chiedere di subentrare nella quota di contributo del deceduto o del rinunciatario se in possesso dei requisiti del titolare del diritto previsti dall'articolo 5, comma 1. A seguito del subentro il/i beneficiario/i subentrante/i presenta/no la rendicontazione potendo indicare anche le spese sostenute dal deceduto o rinunciatario, previo accollo del contratto di mutuo/prestito. Questo comma si applica nei confronti degli eredi solo se beneficiari del contributo.

Articolo 15

Vincoli

1. Il/i beneficiario/i del contributo è/sono soggetto/i ai seguenti vincoli:
 - a) mantenere la titolarità, anche per quote, di uno dei diritti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), su ciascuna delle unità immobiliari indicate in domanda, fino alla fine del periodo di erogazione del contributo;

- b) mantenere la categoria catastale ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), per tutto il periodo compreso tra la data di presentazione della rendicontazione e la scadenza del periodo di erogazione del contributo;
- c) mantenere la residenza anagrafica nella prima casa di abitazione fino alla fine del periodo di erogazione del contributo;
- d) non destinare le unità immobiliari oggetto di contributo ad attività ricettiva ai sensi della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica), ivi compresi gli alloggi per uso turistico, fino alla fine del periodo di erogazione del contributo.

Articolo 16 Proroga dei termini
--

1. Prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 10, comma 2, il/i beneficiario/i può/possono richiedere per giustificati motivi, con apposita istanza in regola con l'imposta di bollo, una sola proroga del predetto termine per un periodo massimo di 24 mesi.
2. Dopo la prima proroga può essere richiesta un'ulteriore proroga motivata, in regola con l'imposta di bollo, per un periodo massimo di 12 mesi, solo se il/i beneficiario/i sia/no già in possesso di titolo abilitativo o abbia/no comunque iniziato i lavori nel caso in cui la disciplina non preveda alcun titolo abilitativo.
3. La richiesta di proroga è presentata e sottoscritta, anche da uno solo dei beneficiari in caso di domanda congiunta, utilizzando l'apposito modulo approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa e allegando fotocopia del/i documento/i di identità del/i sottoscrittori.
4. La richiesta di proroga, con relativi allegati, deve essere trasmessa con una delle seguenti modalità:
 - a) consegna a mano presso la struttura provinciale competente in materia di politiche della casa o presso gli sportelli di assistenza e di informazione al pubblico della Provincia autonoma di Trento decentralizzati sul territorio;
 - b) trasmissione alla struttura provinciale competente in materia di politiche della casa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante;
 - c) trasmissione tramite posta elettronica (da certificata o semplice) alla casella "serv.casa@pec.provincia.tn.it".
5. La proroga è concessa con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa da adottarsi entro 45 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta.

Articolo 17

Decadenza dal contributo

1. Si procede alla decadenza totale dal contributo, con recupero delle somme eventualmente già erogate, nei seguenti casi:
 - a) mancato possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, al momento della presentazione della rendicontazione;
 - b) mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettere b) e c);
 - c) mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera d); è disposta la decadenza parziale qualora la violazione non riguardi tutte le unità immobiliari indicate in domanda;
 - d) mancata o tardiva presentazione della rendicontazione.
2. Si procede alla decadenza parziale dal contributo, con recupero delle somme eventualmente già erogate, con riguardo alle spese rendicontate per le quali il beneficiario ha esercitato l'opzione di cessione del credito d'imposta o lo sconto sul corrispettivo dovuto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi della normativa statale vigente.
3. Si procede alla decadenza dal contributo per le annualità non ancora erogate o erogate successivamente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - a) mancato rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 15, comma 1, lettere a), e b); è disposta la decadenza parziale qualora il mancato rispetto dei predetti vincoli non riguardi tutte le unità immobiliari indicate in domanda;
 - b) mancato rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 15, comma 1, lettere c) e d);
 - c) estinzione totale anticipata del mutuo/prestito o decurtazione parziale del mutuo/prestito a un importo inferiore a 12.000,00 euro;
 - d) decesso del beneficiario dopo la presentazione della rendicontazione, salvo quanto previsto al comma 5.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettera a) e nel caso di mancato rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e c), se è presentata una domanda congiunta, la decadenza è disposta solo con riferimento alla quota di contributo del/i beneficiario/i interessato/i dalla causa di decadenza.
5. Nel caso di decesso del beneficiario dopo la presentazione della rendicontazione, l'/gli erede/i, entro i successivi 12 mesi, può/possono chiedere di subentrare nella quota di contributo del deceduto, se in possesso dei requisiti del titolare del diritto previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), previo accollo del contratto di mutuo/prestito. A seguito del subentro il/i beneficiario/i subentrante/i è tenuto al rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 15, comma 1, lettere a), b) e d).
6. La decadenza dal contributo comporta la restituzione delle somme indebitamente erogate, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale, con decorrenza dalla data di addebito delle singole rate di contributo da parte della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.

Articolo 18

Divieto di cumulo

1. Il contributo non è cumulabile con altri eventuali contributi provinciali o statali, ad esclusione delle agevolazioni fiscali, concessi per la medesima tipologia di intervento sulla/e stessa/e unità immobiliare/i, se gli interventi sono relativi al medesimo titolo abilitativo.

Articolo 19

Comunicazione delle variazioni

1. Il beneficiario del contributo, o nel caso di decesso i suoi eredi, devono, fino alla scadenza dei vincoli di cui all'articolo 15, comunicare tempestivamente ogni variazione in merito alle informazioni e ai dati forniti alla struttura provinciale competente in materia di politiche della casa, anche se non comportano alcuna modifica del contributo o la sua decadenza, ivi compresi i trasferimenti della residenza o la modifica dei destinatari delle comunicazioni. Tali comunicazioni devono essere trasmesse con una delle seguenti modalità:
 - a) consegna a mano presso la struttura provinciale competente in materia di politiche della casa o presso gli sportelli di assistenza e di informazione al pubblico della Provincia autonoma di Trento decentrati sul territorio;
 - b) trasmissione alla struttura provinciale competente in materia di politiche della casa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante;
 - c) trasmissione tramite posta elettronica (da certificata o semplice) alla casella "serv.casa@pec.provincia.tn.it".

Articolo 20

Controlli

1. La struttura provinciale competente in materia di politiche della casa è tenuta a effettuare verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato relativamente al possesso dei requisiti e dei vincoli previsti dai presenti criteri.
In particolare:
 - a) per quanto concerne il possesso dei requisiti, la verifica annuale dovrà riguardare il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai fini della concessione ed erogazione del contributo, su un campione che rappresenti una percentuale almeno pari al 5% delle domande concesse e liquidate;
 - b) per quanto concerne il rispetto dei vincoli, le verifiche devono essere annuali e sono quantificate in una quota non inferiore al 2% delle posizioni relative a soggetti beneficiari dei contributi che hanno ancora in

corso l'obbligo del rispetto di tali impegni.

2. Al fine di esercitare i controlli previsti al comma 1, la struttura provinciale competente in materia di politiche della casa può chiedere ai beneficiari dei contributi l'esibizione di ogni documentazione utile. I documenti concernenti le spese sostenute e rendicontate per gli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica oggetto di contributo devono essere conservati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di erogazione della prima annualità di contributo.

Allegato A

Tipologie interventi

Gli interventi ammessi sono quelli individuati nell'art. 77, comma 1, lettere b), c), d) ed e) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio), nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici locali e specificatamente:

- interventi di manutenzione straordinaria (art. 77, comma 1, lettera b));
- interventi di restauro (art. 77, comma 1, lettera c));
- interventi di risanamento conservativo (art. 77, comma 1, lettera d));
- interventi di ristrutturazione edilizia (art. 77, comma 1, lettera e)).

Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica gli stessi devono essere realizzati al fine di migliorare le condizioni energetiche dell'unità abitativa, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i. e dalla normativa statale di riferimento.

Sono inoltre ammessi, in relazione alla categoria catastale F/3, gli interventi finalizzati al completamento dell'unità abitativa e delle relative pertinenze, volti alla trasformazione della medesima in unità immobiliare ad uso abitativo rientrante nelle categorie catastali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

Sono in ogni caso esclusi i seguenti interventi:

- di sola manutenzione ordinaria (art. 77, comma 1 lettera a) della L.P. 15/2015);
- gli impianti centralizzati a servizio di più unità abitative di proprietari differenti;
- isolamento termico su murature perimetrali e di copertura che interessano più unità abitative di proprietari diversi;
- la realizzazione di colonnina di ricarica per veicoli elettrici;
- installazione - sostituzione cancello sia carrabile che pedonale;
- la sostituzione di recinzioni e dei muri di cinta e/o sostegno;
- la realizzazione di recinzioni;
- la realizzazione o il rifacimento delle pavimentazioni esterne;
- la sistemazione e il miglioramento funzionale degli spazi liberi, quali corti, piazzali, orti, giardini, chiostri, ecc..
- tutti quelli realizzati su parti comuni, così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c);
- la realizzazione di box o posti auto pertinenziali;
- l'ampliamento laterale o in sopraelevazione oltre il limite del 20 per cento della superficie utile netta.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo sono ricompresi nella manutenzione straordinaria i seguenti interventi, a condizione che siano eseguiti solo sulla proprietà esclusiva del/i richiedente/i:

- il rifacimento della copertura anche con interessamento degli elementi strutturali mantenendo inalterata la geometria ;

- la realizzazione nuova finestra in falda;
- la sostituzione di finestra in falda;
- la sostituzione degli infissi esterni, dei tubi pluviali e dei canali di gronda, delle coperture (manto, orditura, gronde), dei parapetti dei balconi e degli elementi decorativi in genere;
- le modifiche dei fori esistenti per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio o per l'accesso ad esso;
- la realizzazione interventi che comportano la modifica con opere dell'impianto distributivo interno e non riguardano le parti strutturali dell'edificio;
- la demolizione di tramezzature interne e loro spostamento senza aumento della superficie utile;
- la realizzazione di interventi che interessano parti strutturali (demolizione e nuova costruzione di scale, murature portanti, ecc...);
- il rinnovamento e sostituzione degli elementi costruttivi degradati anche con funzioni strutturali;
- la realizzazione di intercapedini, di bocche lupaie, di drenaggi esterni e di canalizzazioni per il deflusso di acque bianche e nere purché l'intervento interessi le sole aree di pertinenza dell'edificio del quale le canalizzazioni sono a servizio;
- le opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche che consistono in rampe, ascensori, servo-scala;
- la realizzazione o il rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature esterne;
- la realizzazione o il rifacimento dell'isolamento termico esterno ai sensi delle vigenti Leggi (pacchetto della copertura, cappotto esterno);
- la realizzazione nuovo camino;
- la sostituzione del generatore di calore (solo se autonomo);
- l'installazione unità esterna (condizionatore);
- l'installazione di pannelli fotovoltaici (solo se impianto autonomo);
- l'installazione di pannelli solari (solo se impianto autonomo);
- la modifica integrale o la nuova realizzazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienici;
- l'accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo sono ricompresi nel restauro i seguenti interventi, a condizione che siano eseguiti solo sulla proprietà esclusiva del/i richiedente/i:

- la demolizione di superfetazione (elemento estraneo all'organismo edilizio);
- il rifacimento delle coperture con il mantenimento dei materiali e delle tecniche tradizionali;
- gli interventi di consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costruttivi;
- l'inserimento di finestre in falda (se ammessi dagli strumenti di pianificazione locale) per l'illuminazione degli spazi recuperabili nei sottotetti;

- la realizzazione di sporti nelle coperture in quanto volumi tecnici;
- il consolidamento delle strutture portanti verticali e orizzontali (scale, coperture, solai, pilastrature, arcate, architravi, volte, avvolti, ecc.);
- la riconduzione in pristino sulla base di documentazione attendibile;
- la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite;
- il consolidamento e/o ripristino delle parti non recuperabili;
- il rifacimento della superficie di facciata degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti, ecc.);
- il restauro di singoli elementi architettonici o decorativi o con valore storico documentario esterni o interni (volte di particolare interesse, portali, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, presenze artistiche, stemmi, affreschi e decorazioni);
- la realizzazione dei servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica, ecc.);
- il restauro degli ambienti interni;
- il ripristino e rinnovo degli impianti tecnologici;

A titolo esemplificativo, e non esaustivo sono ricompresi nel risanamento conservativo i seguenti interventi, a condizione che siano eseguiti solo sulla proprietà esclusiva del/i richiedente/i:

- il rifacimento delle coperture, riproponendo l'originaria pendenza, l'originario numero delle falde e la loro primitiva articolazione;
- la realizzazione di finestre in falda ed abbaini tradizionali (se ammessi dagli strumenti di pianificazione locale);
- interventi di modifica su balconi e ballatoi esistenti (se ammessi dagli strumenti di pianificazione locale);
- le lievi modifiche di fori esterni solo se motivate da documentazione storica attendibile o da nuove esigenze distributive ed abitative, (nel rispetto delle disposizioni degli strumenti di pianificazione locale);
- la riapertura dei fori di comprovata preesistenza;
- la conservazione dei tamponamenti lignei pur con l'inserimento di nuove aperture;
- il rifacimento della superficie di facciata degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti, ecc.);
- il rifacimento di collegamenti verticali (scale, rampe);
- l'inserimento di nuovi collegamenti verticali (ascensori);
- la demolizione limitata delle murature portanti interne;
- la realizzazione di sottomurazioni ed altre opere di consolidamento delle fondazioni;
- il consolidamento delle strutture portanti verticali e orizzontali (scale, coperture, solai, pilastrature, arcate, architravi, volte, avvolti, ecc.);
- il rifacimento dei solai;
- l'inserimento di nuovi collegamenti verticali interni, a servizio degli spazi recuperati, con materiali e tecniche tradizionali;

- la suddivisione verticale di singoli ambienti con soppalcature;
- la demolizione di superfetazione (elemento estraneo all'organismo edilizio);
- il consolidamento con ripristino delle parti non recuperabili o alterate;
- la realizzazione o il rifacimento dell'isolamento termico ai sensi delle vigenti leggi;
- la realizzazione dei servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica, ecc.);
- il ripristino e rinnovo degli impianti tecnologici.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo sono ricompresi nella ristrutturazione edilizia i seguenti interventi, a condizione che siano eseguiti solo sulla proprietà esclusiva del/i richiedente/i:

- la demolizione parziale di edifici e manufatti esistenti senza ricostruzione;
- il rifacimento delle coperture, con modifica di pendenze, forma e numero delle falde;
- la realizzazione di nuovi abbaini;
- la realizzazione di bussola di ingresso;
- la chiusura delle logge;
- la realizzazione di pensiline;
- la realizzazione di nuovo poggiolo o il rifacimento di poggiolo esistente;
- l'ampliamento e/o modifica di poggiolo;
- la realizzazione di nuovi volumi aggiunti sia lateralmente che in sopraelevazione;
- la realizzazione di nuove scale di collegamento interne ed esterne;
- la realizzazione di nuovo soppalco;
- la realizzazione di verande;
- le modifiche rilevanti nella forma, dimensione e posizione dei fori esistenti;
- la modifica dell'impianto strutturale e distributivo dell'edificio;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia anche con demolizione e ricostruzione delle murature perimetrali ed ampliamento;
- la demolizione ed il rifacimento delle murature esterne perimetrali, anche con materiali diversi;
- la demolizione ed il rifacimento di solai, anche a quote diverse;
- la demolizione e nuova costruzione di collegamenti verticali in posizione anche diversa;
- la demolizione ed il rifacimento delle murature interne principali, anche in posizione e con materiali diversi;
- la demolizione e nuova costruzione di sporti e di collegamenti orizzontali in posizione anche diversa;
- l'ampliamento della superficie utile netta esistente con interventi di riqualificazione previsti dall'articolo 109 della L.P. 15/2015, secondo quanto stabilito all'art. 77, comma 1, lettera e), numero 1) della L.P. 15/2015;
- la sopraelevazione degli edifici esistenti per ricavare o migliorare unità abitative nei sottotetti esistenti ai sensi dell'articolo 105 della L.P. 15/2015 o

nei limiti stabiliti dal PRG, secondo quanto stabilito all'art. 77, comma 1, lettera e), numero 2) della L.P. 15/2015;

- l'ampliamento laterale o in sopraelevazione degli edifici esistenti secondo i parametri fissati dal PRG e comunque nel limite del 20 per cento della superficie utile netta o anche con ampliamenti superiori della superficie utile netta, se è rispettato il volume urbanistico esistente, secondo quanto stabilito all'art. 77, comma 1, lettera e), numero 3) della L.P. 15/2015;
- la demolizione e ricostruzione del fabbricato nei limiti previsti all'art. 77, comma 1, lettera e), numero 4) della L.P. 15/2015;
- l'aggregazione dei fabbricati secondo quanto stabilito all'art. 77, comma 1, lettera e), numero 5) della L.P. 15/2015.